

Spazi nuovi per l'attività consultoriale

Un commento alla Lettera Apostolica

Mitis iudex Dominus Iesus

Raffaele Cananzi*

Abstract

Con la Lettera Apostolica "Mitis iudex" emanata il 15 agosto 2015 l'attuale Pontefice apporta incisive modifiche alle norme del Codice canonico riguardanti il processo matrimoniale, allo scopo di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità del matrimonio. Auspica l'istituzione in ogni diocesi di strutture idonee a rendere un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione a persone separate o a coppie in crisi in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale. Ne discende l'opportunità di valorizzare l'attività dei Consultori di ispirazione cristiana o di stampo cristiano che, istituzionalmente dediti alla cura delle problematiche familiari, sono organismi competenti a svolgere un ruolo di sostegno e di accompagnamento nella fase propedeutica al processo.

With the Apostolic Letter 'Mitis iudex' issued on 15 August 2015, the current Pontiff makes important changes to the norms of the Canon Code concerning the matrimonial process in order to make the procedures for recognising cases of marriage nullity more accessible and agile. The Pontiff calls for the establishment in each diocese of structures suitable to render an information, counseling and mediation service to separated persons or couples in crisis with a view to the preliminary investigation of the matrimonial process. The opportunity arises to enhance the activity of Christian or Christian-inspired Consultories which, institutionally dedicated to the care of family problems, are competent to play a supportive and accompanying role in the preparatory phase of the process.

* Avvocato di Cassazione e di Romana Rota, Roma.

Parole chiave: nullità matrimoniale, indagine propedeutica, accompagnamento

Keywords: matrimonial nullity, propaedeutic investigation, accompaniment

1. Premessa

La riflessione che segue, incentrata sulla Lettera Apostolica del 15 agosto 2015 con cui Papa Francesco ha apportato incisive modifiche alle norme del Codice canonico riguardanti il processo matrimoniale¹, potrà essere di ausilio specie al consulente legale operante presso consultori di ispirazione o di impronta cristiana.

Riprendo qui l'argomento da me trattato in altre sedi², con l'intento di dare rilevanza alle opportunità che da tale riforma possono scaturire per l'attività dei consultori aderenti alla CFC e non solo.

2. Cenni sui contenuti del riformatore Motu Proprio (in acronimo MIDI)

L'attuale Pontefice – corrispondendo alla sollecitudine espressa dalla larga maggioranza dei Vescovi riuniti nel Sinodo straordinario tenutosi nel mese di ottobre 2014, i quali avevano rappresentato la necessità di rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità del matrimonio; inoltre, ricalcando le orme dei suoi Predecessori i quali, allo scopo di garantire in massimo grado possibile la verità del sacro vincolo, hanno preferito la via giudiziale rispetto a quella amministrativa per la soluzione dei casi in cui è messa in dubbio la validità del matrimonio – ha emanato la Lettera Apostolica '*Mitis iudex*', entrata in vigore l'8 dicembre 2015, con cui ha statuito di sostituire integralmente i canoni dal 1671 al 1691 del vigente *Codex* con nuove norme ad essi corrispondenti.

¹ Francesco, Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15.08.2015, in AAS 107 (2015), 958-970, per la chiesa latina, e Motu proprio *Mitis et Misericors Iesus*, in AAS, 107 (2015) 946-957, per la chiesa orientale.

² R. Cananzi, *Consultori familiari e associazioni familiari a contatto con il fedele coinvolto in un giudizio di nullità del matrimonio*, in *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità*, LEV, Città del Vaticano 2021.

Trattasi di un'innovazione che comporta una profonda riforma del processo matrimoniale.

Sotto il profilo sostanziale, il MIDI esalta la sacramentalità del vincolo coniugale e la sua indissolubilità, che è resa possibile se il legame nasce fondato sulla fede e da essa è irrorato. Ciò, sulla linea di Papa Benedetto XVI che, da cardinale, nell'introduzione all'istruzione della dottrina della fede sulla pastorale dei divorziati risposati, osservava:

«Si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è *ipso facto* un matrimonio sacramento. All'essenza del matrimonio appartiene la fede»³.

Con la sua Lettera Apostolica, Papa Francesco promuove l'autenticità e la dignità che compete al matrimonio-sacramento cui è propria l'indissolubilità, mediante l'eliminazione di quei finti matrimoni che, non fondati sulla fede, si manifestano facilmente caduchi.

Lo spirito che anima il documento pontificio è quello di rendere più spedita la procedura onde favorire l'accesso alla nullità matrimoniale mediante l'accertamento della verità demandato all'ordine giudiziario, il quale dovrà tener conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo che rischiano di condizionare gli stessi fedeli specialmente se non muniti di solida fede.

La riforma conferisce centralità al Vescovo diocesano nell'esercizio del ministero di pastore e giudice dei fedeli a lui affidati.

Sotto il profilo procedurale le nuove norme rispondono all'esigenza di semplificare e sveltire l'*iter* processuale.

Rileva a tal fine l'introduzione di due innovazioni notevoli: l'introduzione del processo *breuiore*, che attribuisce direttamente al Vescovo la revisione della nullità; l'abolizione della "doppia conforme", ossia la soppressione del precedente sistema che richiedeva le pronunzie conformi di due tribunali diversi perché la nullità matrimoniale fosse definitivamente acclarata.

Nel processo *brevior* compete al Vescovo giudicare personalmente quando l'inconsistenza negoziale risulti evidente attraverso la produzione di prove idonee a conferire la necessaria certezza morale. È il caso in cui l'accusa di nullità sia formulata con libello a firma di entrambe le parti o sia sottoscritto da una parte con l'adesione dell'altra ed inoltre ricorrano fatti e circostanze avvalorati da testimoni degni di fede o da documenti che

³ J. Ratzinger, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, LEV, Città del Vaticano 1998.

rendano manifesta la nullità. Il Vescovo esplica la sua funzione di giudice avvalendosi della collaborazione dell'istruttore e dell'assessore.

Se invece l'evidenza delle prove non è immediata, il processo deve essere trattato nella forma ordinaria. Ciò accade quando non siano convergenti le istanze delle parti o siano necessari approfondimenti anche col ricorso ad accertamenti peritali.

La sentenza affermativa di primo grado non appellata entro i termini fatali (can. 1630) diviene esecutiva. È raro il caso di appello avverso la sentenza dichiarativa della nullità col processo *brevior*, mentre nel processo *ordinario* potrà essere più frequente l'impugnazione (ad impulso della parte che si ritenga onerata o del difensore del vincolo o del promotore di giustizia) che, ove risulti manifestamente dilatoria, potrà esserne decretata *a limine* l'inammissibilità con conseguente conferma della sentenza di prima istanza (can. 1680 § 2 novellato dal MIDI).

Il can. 1673 § 2 CJC, anch'esso novellato, prescrive l'istituzione del tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, conferendo però al Vescovo la facoltà di *"accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano"*.

In Italia, fatte alcune eccezioni, è prevalso l'orientamento di avvalersi di detta disposizione per trasformare gli attuali tribunali regionali in tribunali interdiocesani.

Il can. 1673 § 6 stabilisce che *"Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza"*. Resta comunque salva la possibilità di appellare in seconda istanza direttamente alla Rota Romana le cause giudicate in prima istanza dai tribunali ordinari (cfr. MIDI, VII e can. 1444 § 1 CJC).

3. I rischi nell'applicazione della riforma

Va precisato che la riforma non ha l'intento di sconvolgere o snaturare il sistema matrimoniale canonico, in specie il sistema della nullità, frutto di secoli di approfondimento dottrinale e teologico da parte della Chiesa. Essa modifica norme di diritto processuale al fine di rendere più agevole la procedura e più prossimo ai fedeli, quindi meglio accessibile, l'esercizio del servizio giudiziario, per nulla intaccando il diritto sostanziale. Non può intendersi – come da taluno opinato – che le novità sarebbero finalizzate a dare soluzione ai matrimoni irrimediabilmente falliti e quindi

la sentenza sarebbe non più la dichiarazione della verità, bensì una presa d'atto del fallimento irreversibile dell'unione.

In assonanza col Magistero consolidato della Chiesa, in più occasioni lo stesso Papa Francesco ha posto l'accento sul bene dell'indissolubilità del matrimonio e nell'*Amoris laetitia* rimarca in proposito: «L'indissolubilità del matrimonio (“Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi”: Mt 19,6), non è innanzi tutto da intendere come “giogo” imposto agli uomini, bensì come “dono” fatto alle persone unite in matrimonio»⁴.

L'indissolubilità è – e si conferma – proprietà fondante e fondamentale del matrimonio religioso.

Sussiste un rapporto inscindibile tra pastorale e diritto canonico. Com'è inscindibile il rapporto tra diritto e verità. In ogni singolo fedele il vero amore della verità è via per ritrovare il cammino verso Cristo. Fine ultimo dell'ordinamento canonico – quindi anche del processo dichiarativo della nullità del matrimonio tramite la ricerca della verità – è la *salus animarum*, strettamente legata alla vera pastorale e alla vera giustizia.

I tribunali ecclesiastici sono rivestiti di carattere pastorale perché la dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa. Caposaldo di ogni processo matrimoniale è la ricerca della verità, la quale non può prescindere dal principio dell'indissolubilità come elemento irrinunciabile del matrimonio.

Può accadere, e purtroppo accade, che la *salus animarum*, tradita nella sua essenza, sia sbandierata come motivo per essere più accomodanti, così finendo con l'essere meno “pastorali” e meno “giuridici” dinanzi a fedeli che versano in situazioni difficili e spesso anche di grande sofferenza: «Occorre guardarsi dal rischio di una riduzione (*absit iniuria verbis*) terrenistica della *salus animarum*, nel senso di una sua trasformazione nella mera “tranquillità di coscienza” anche in presenza di scelte oggettivamente contrarie ai valori evangelici [...]. Alla salvezza escatologica, *aliis verbis*, il Signore ci insegna che si accede anche per cammini dolorosi e misteriosi, che comportano la realtà della croce. In questo senso mi pare che occorra fare molta attenzione e non ridurre la *salus animarum* in chiave immanentistica, senza prospettiva e, per così dire, senza responsabilità

⁴ Francesco, *Amoris laetitia*, 62.

escatologica, neutralizzandola su un piano di mondano equilibrio di desideri e di bisogni del soggetto»⁵.

Il matrimonio, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi.

Già Benedetto XVI aveva avvertito che «la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo»⁶.

La sentenza *pro nullitate matrimonii* dettata da malinteso zelo pastorale non è né “pastorale” né “giuridica”. Il responso giudiziale deve essere frutto di *moralis certitudo* che nella propria coscienza il giudice deve maturare avendo solo Dio davanti agli occhi e sapendo che, per conseguire la certezza morale – come prescrive l'Istruzione *Dignitas Connubii* all'art. 12 – «non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario».

4. La fase propedeutica al processo

Perché la riforma possa realizzare a pieno le finalità cui essa tende, è conveniente che il fedele provato dal fallimento della comunione coniugale sia accompagnato nella fase pre-processuale per essere opportunamente erudito e orientato. È il modo più consono per verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti giuridici onde adire il tribunale della Chiesa.

Un'esigenza avvertita dallo stesso Autore del MIDI (cfr. *ivi*, art. 2-3), il quale in *Amoris laetitia* torna a dire: «Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare,

⁵ P. Bianchi, *Quale futuro per la doppia sentenza conforme?*, in Aa.Vv. *La doppia conforme nel processo matrimoniale, Problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 173-174.

⁶ Benedetto XVI, *Discorso alla Rota Romana* (28 gennaio 2006), 138, in AAS 98 (2006).

che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale»⁷.

Osserva in merito M. J. Arroba Conde: «La maggiore e principale novità, dalla quale dipenderà l'effettivo attuarsi degli altri effetti della riforma, si pone in relazione con la preparazione della causa, nel contesto di una rinnovata pastorale giudiziale»⁸.

Poiché la nullità non è la soluzione per molti casi di situazioni di divorziati e risposati, la fase preparatoria della causa giova a conferire al fedele o alla coppia consapevolezza che il processo canonico mira ad accertare e chiarire la verità circa la loro vicenda rivelatasi deludente.

Per 'fedele' non va considerata soltanto la persona che ha fede e la professa nella pratica della sua quotidianità e pertanto, mossa da profonde convinzioni religiose, si rivolge al tribunale della Chiesa nell'ansia di appagare un suo bisogno spirituale, ma anche il cristiano in quanto battezzato di tiepida fede che, talvolta con fini reconditi, anela a un assetto nuovo per la sua esistenza segnata da un matrimonio fallito e per il quale il suo contatto con il tribunale ecclesiastico può essere pure una buona occasione per vivificare la sua fede. Questo per il predetto stretto nesso che lega l'azione giuridica con l'azione pastorale.

Orbene, nella prospettiva dell'adeguata preparazione della causa, il MIDI ravvisa l'utilità di strutture stabili e qualificate, sollecitandone la costituzione nelle diocesi; strutture idonee a dare consulenza a quei fedeli che, vivendo la prova della separazione o del divorzio, hanno la convinzione o il semplice sospetto della nullità del loro matrimonio. Costoro in tali organismi ecclesiastici posti a servizio dell'amministrazione della giustizia possono trovare opportuni chiarimenti od orientamenti sia sul fondamento della loro convinzione o dubbio circa la validità del legame, sia in ordine alla raccolta delle prove necessarie per l'ipotizzabile avvio del processo giudiziale ordinario o più breve. Trattasi di strutture cui va demandato il compito di svolgere l'indagine pregiudiziale, le quali possono rifornire una relazione informale che dà la tracciatura degli elementi essenziali per la più corretta istruttoria giudiziale, concludendosi con la stesura del libello che sarà introdotto, dai coniugi o da uno di essi o dal loro patrono, dinanzi al competente tribunale.

⁷ Francesco, *Amoris laetitia*, 244.

⁸ M.J. Arroba Conde, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, p. 31.

Se le parti hanno un proprio patrono, è preferibile che sia questi a redigere il libello data la visione complessiva della prospettata vicenda processuale che dovrà egli ricavare, pure sotto il profilo probatorio, per il dovere deontologico che su di lui incombe prima di iniziare la causa. Sarà sempre il mandante il *dominus litis*, ma ha lui il compito e la funzione di dargli l'indirizzo utile perché nel processo emerga la più corretta realtà *oggettiva* e non quella *soggettiva* del medesimo mandante che non sempre coincidono. Potrà lo stesso patrono avvalersi del servizio della struttura ecclesiastica avviandovi l'assistito, allorquando, specie nei casi di ipotizzata *incapacitas*, al momento dello studio del caso, per condurre un'anamnesi dettagliata, potrà recepire riscontri dal consulto specialistico.

Il primo a fornire consulenza – come ricordato dal MIDi – potrebbe essere il parroco, o comunque colui che ha preparato i nubendi alla celebrazione nuziale. Occorre riconoscere, però, che nella pastorale ordinaria, generalmente, non si è data la dovuta rilevanza agli aspetti giuridici del matrimonio e alle loro implicanze. Perciò il parroco o chi per lui, talvolta si rivela non soverchiamente dotato allo scopo. L'esperienza acquisita nella pratica dei tribunali rivela come sia poco peregrina la superficialità con cui si gestisce l'indagine previa, il così detto *processicolo*, a volte redatto alla presenza simultanea dei nubendi che può condizionare e infirmare la veridicità delle risposte; a volte addirittura consistente nell'acquisizione della sottoscrizione dei nubendi di un modulo precompilato dallo stesso parroco sulla base di sue presunzioni, come se quella fosse una pratica meramente burocratica di trascurabile importanza.

5. Strutture diocesane idonee allo scopo

La costituzione auspicata dal MIDI di strutture stabili nelle diocesi, dotate di specifiche competenze idonee a fornire un servizio di consulenza per eventuali processi canonici, offre la possibilità di valorizzare quegli organismi, ormai collaudati da annosa esperienza nell'affrontare e trattare le problematiche familiari, già operanti, non ancora in tutte, ma in un buon numero di diocesi.

Sono organismi diocesani e, come tali, dotati di sensibilità pastorale che li traduce in luogo appropriato all'ascolto dei fedeli esposti alla crisi coniugale e quindi idoneo a svolgere un ruolo rimarchevole nell'*iter* del processo di nullità matrimoniale. È infatti congeniale all'attività di tali strutture, tra l'altro: essere d'aiuto ai fedeli per la rilettura delle loro si-

tuazione alla luce dell'insegnamento cristiano; invitare la coppia, quando ne ricorrano le condizioni, a prendere atto della sua condizione di separazione, esortandola a viverla in modo conforme all'insegnamento della Chiesa, secondo lo stile della misericordia e reciproco perdono voluto dalla legge evangelica; compiere opera di mediazione ed esperire tentativi di riconciliazione; proporre, se del caso, la convalidazione di un matrimonio nullo o presunto tale, illustrandone le modalità di attuazione; rendere consapevoli i fedeli, ove se ne intravedano i presupposti, della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità chiarendo loro il senso del relativo procedimento canonico e offrendo il necessario supporto per tale azione.

Rientrano nel novero di tali strutture i Consultori che fanno capo alla Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana (CFC), la cui costituzione, risalente al 16 aprile 1978, è avvenuta a seguito delle deliberazioni adottate dalla CEI nel corso della sua XII assemblea generale tenutasi tra il 2 e il 7 giugno 1975 nel corso della quale è stato votato, tra gli altri, il documento "*Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*" che vaticinava, appunto, l'organizzazione federativa dei consultori di chiara ispirazione cristiana.

Altra associazione dotata di analoga potenzialità d'essere di accompagnamento al fedele per eventuale giudizio di nullità matrimoniale è l'Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali (UCIPEM), non di dichiarata ispirazione cristiana e però mossa da tale impronta, tant'è che molti di tali consultori sono stati istituiti e sono attivi in alcune diocesi e mantengono una buona relazione con la CFC.

A differenza di altri consultori pubblici e privati sorti in forza della legge n. 405 del 29 luglio 1975, quelli di dichiarata ispirazione cristiana o di stampo cristiano sopra citati si affacciavano, e si affacciano, su un orizzonte più ampio giacché propongono la promozione dei valori della famiglia – intesa questa come *societas* primigenia, società naturale fondata sul matrimonio, in linea con l'art. 29 della Carta costituzionale – e quindi, propongono i valori del matrimonio, della vita, della sessualità, dell'amore conformemente al Magistero della Chiesa Cattolica, anche per la soluzione di molti problemi socio-sanitari, ponendo particolare attenzione alla diffusione di un modello interpretativo della persona in ogni stagione della sua esistenza, dall'accoglienza alla vita nascente al suo declino, nel rispetto più autentico della dignità dell'uomo. Essi operano nell'attuale contesto socio-politico in cui diverse problematiche afferenti il processo

educativo e il rapporto generazionale nella cultura d'oggi incontrano non poche situazioni di conflitto.

Assolvono la loro funzione gratuitamente, avvalendosi di operatori appartenenti a discipline più diversificate rispetto a quelle previste dalla legge citata L. 405/1975: alle figure professionali da essa prestabilite tra le quali quelle dello psicologo e del ginecologo, si aggiungono il consulente etico, il consulente psichiatra, il consulente pedagogista, il consulente legale ed altri specialisti che vengono coinvolti alla bisogna del caso concreto. Reputo i consultori della CFC e dell'UCIPEM idonei ad essere deputati ad offrire un valido apporto al servizio dell'amministrazione della giustizia. Anche per la loro specificità, la quale risiede nel metodo di lavoro che ha come momento qualificato e qualificante l'attività che svolge l'*équipe*, ossia il gruppo di operatori interdisciplinari di riconosciuta professionalità che esamina il caso prospettato dall'utente. Questi ha generalmente il primo approccio con un consulente familiare che ne cura l'accoglienza, presta ascolto alla motivazione dell'approccio e lo indirizza all'operatore specialista della disciplina di riferimento, il quale si prende cura del caso che poi viene sottoposto alla valutazione interdisciplinare dell'*équipe*. La consulenza sarà, perciò, il risultato di un esame scrupoloso a più largo spettro che offre maggiore garanzia di compiutezza.

Se la questione attiene all'ambito di sua competenza, sarà il consulente legale a farsene carico. Può accadere che il caso sia passato a lui dopo essere stato valutato in sede psicologica o psichiatrica o in altra sede specialistica, ove colà siano emerse implicanze di natura legale.

6. L'attività del consulente legale nell'investigazione previa

Va da sé la necessità che il consulente legale sia versato anche in diritto canonico, perché il consultorio sia quella *struttura stabile* prefigurata dal MIDI idonea ad accompagnare il fedele nell'eventuale giudizio di nullità del matrimonio.

Raramente l'approdo al consultorio scaturisce dalla semplice necessità dell'utente di conoscere le procedure per adire il tribunale ecclesiastico. È più frequente la richiesta di delucidazioni per l'introduzione del giudizio di separazione o di divorzio. Il compito del consulente legale non deve esaurirsi nella sola spiegazione dei relativi meccanismi procedurali; pur nel rispetto dell'autonomia e del riserbo dell'utente, egli si soffermerà ad indagare sui fatti che hanno determinato l'incrinatura o lo sfascio del co-

niugio. Spesso l'utente va aiutato ad andare oltre le apparenze o a fattori contingenti perché si individui la vera causa del suo disagio o del suo stato di sofferenza. Talvolta il caso suggerisce l'opportunità di scandagliare nella fase preuziale per la verifica dei presupposti genetici dell'atto matrimoniale o per ricostruire l'*iter* formativo della volizione su cui il matrimonio si è fondato. In tal modo si potranno svelare vizi attinenti alla sostanza del matrimonio, probabilmente impensati dal medesimo utente e tuttavia utilizzabili in sede canonica per un'azione di nullità che potrebbe risultare più appagante rispetto ad altri rimedi perché più confacente a reali istanze di ordine ideologico, religioso, morale e spirituale⁹.

Non si tratta – ben inteso – al cospetto di un matrimonio fallito di escogitare, inventandolo, un motivo di nullità negoziale, ma di scoprire – se c'è – un effettivo difetto genetico del legame. Si sa che il naufragio del sodalizio coniugale non è, di per sé, causa di nullità; può solo essere un indizio, una spia che induce ad estendere l'indagine nella fase pregressa alla celebrazione nuziale e, più sovente, può essere l'effetto del vizio invalidante l'unione. Solo in tale ipotesi si è legittimati ad accedere alle opportunità consentite dal *Codex*.

Né è pensabile che il processo *brevior* possa essere strumentalizzato dalla velleità di divorziati o non ancora di liberarsi della loro unione rivelatasi deludente ricorrendo ad artificiose intese. Tentazioni di tal tipo meritano d'essere scongiurate e stroncate sul nascere perché, oltre ad essere un grave illecito fondare la domanda di nullità su vizi non genuini, sarebbe questo un modo ridondante a discapito della dignità del vincolo sacramentale, dando ansa a quella corrente di laicisti che ingiustamente ed erroneamente ha voluto intravedere nel MIDI l'introduzione del divorzio nell'ordinamento della Chiesa, rivangando quanto già si era blaterato al tempo della codificazione, col can. 1095, dell'invalidante incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio¹⁰.

⁹ Per un approfondimento, rinvio al mio: R. Cananzi, *La consulenza legale*, in «Consultori Familiari Oggi», 3 (1996), pp. 47 e ss.

¹⁰ Cfr. S. Villeggiante, *Il can. 1095 nella giurisprudenza*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, p. 36.

7. Aspetti di merito utili ad orientare e discernere

Stando alle casistiche, i capi di nullità più frequentemente evocati in questa ultima tornata di tempo sono l'*incapacitas matrimonii contrahendi* e la *exclusio boni sacramenti et prolis*.

Lo si spiega, come cercherò di argomentare da qui a poco dopo aver premesso che ciò va tenuto presente dall'operatore legale per essere d'aiuto al fedele, singolo o in coppia, che si rivolge al consultorio, onde poterlo accompagnare in un eventuale giudizio di nullità matrimoniale.

Fra i miti in voga nel nostro tempo spiccano: il successo da conseguire in modo facile e subito, il benessere materiale, la felicità da raggiungere ad ogni costo, il primato della sessualità e del piacere corporale. Anche nella legislazione civile – a ben vedere – il *favor nuptiarum* di un tempo è stato soppiantato dal *favor libertatis*. Avviene così che la libertà – intesa come bene personale che ha per limite la non invadenza nella sfera della libertà altrui – rischia di scadere in autentico libertinaggio, in licenza di compiere ciò che più aggrada in omaggio alle spinte intrinse dello sfrenato egoismo dell'intimo sentire. È frutto del nichilismo contemporaneo pervaso di narcisismo, che tende a distruggere qualsiasi valore e ad appiattire, anzi, ad ammutolire la voce della coscienza, quella che deve orientare a discernere fra il lecito e l'illecito, fra il giusto e il torto; quella che deve far leva sulla forza della ragione, connotato esclusivo che conferisce identità e dignità alla persona¹¹.

Tale apparato sociale fa da sfondo alle connotazioni soggettive rinvenibili nel vissuto dell'individuo, che spesso ne cagionano un insufficiente sviluppo della sfera cognitiva sfociando in immaturità, la quale, quando è marcata dalla *gravitas*, importa l'*incapacitas matrimonii contrahendi*.

Non può stupire, pertanto, l'infittirsi dei casi di nullità matrimoniale per incapacità ad esprimere un consenso giuridicamente efficace per un patto talmente coinvolgente qual è quello matrimoniale.

Come non può stupire la più frequente ricorrenza della fattispecie dell'esclusione dell'indissolubilità e della prole, capi accusati singolarmente o anche contestualmente per il nesso che li lega: «chi ha dubbi sulla

¹¹ Per un approfondimento, rinvio ai miei: R. Cananzi, *Rieduchiamoci alla legalità*, in «Consultori Familiari Oggi», 3 (2008), pp. 23 e ss; R. Cananzi, *La famiglia nel diritto e nell'agone giudiziario*, in «La Famiglia», 247 (2009), pp. 68 e ss.

riuscita del matrimonio che va a celebrare, difficilmente intende vincolarsi alla persona del coniuge con la nascita di figli»¹².

Si è in tema di *simulazione del consenso*, ossia della divergenza tra il realmente dichiarato e l'effettivamente voluto.

Il fenomeno simulatorio, accentuatosi non a caso dopo l'avvento del divorzio, è sempre più diffuso ai tempi d'oggi per via della mollezza del costume in rapida evoluzione e della diffusa mentalità informata a quell'esasperato nichilismo già accennato per cui la fa da grande la caducità di tutto e di ogni cosa¹³.

Da esso non è del tutto risparmiata nemmeno la categoria di coloro che, allevati ed educati secondo i principi di fede cristiana, si dichiarano pure praticanti. Ciò perché, dalla consapevolezza che il matrimonio canonico si sostanzia nella *communio totius vitae*, la quale vivifica e preserva la tenuta del legame destinato a durare per l'intera esistenza terrena, quando è forte il dubbio o il timore dell'irrealizzabilità della *communio*, si può essere tentati di cedere alla imperante mentalità divorzista, coscienti di infrangere principi e valori degni di rispetto. È una prova di debolezza? Sicuramente, sì. Ma, si sa, la natura umana non è esente da intrinseca fragilità che spiega i momenti di debolezza. Basti pensare che siamo tutti soggetti al precetto di non peccare, eppure siamo tutti peccatori e coscienti di esserlo, salvo poi a pentirci. Ne consegue che non sempre può far specie l'accento che sovente si dà alla pregressa formazione del nubendo come *causa remota* impeditiva dell'ipotizzabile simulazione del consenso matrimoniale. *Causa simulandi remota* rientra fra i criteri valutativi ricorrenti nella giurisprudenza della Romana Rota, ma che è mero 'indizio' non anche 'prova'.

Il matrimonio canonico chiama ad un impegno serio e duraturo perché è fondamento della famiglia, società primigenia la cui "*intima essenza rimane metagiuridica*"¹⁴ in quanto essa affonda le sue radici nel diritto naturale, al quale corrisponde la sopra evocata *indissolubilità* del vincolo, proprietà essenziale del matrimonio canonico (can. 1056) che dà luogo alla comunità di tutta la vita dei contraenti per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole (can. 1055).

¹² A. D'Auria, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Aracne, Santa Rufina di Cittaducale (RI) 2007, p. 530.

¹³ Cfr. E. Graziani, *Mentalità divorzistica ed esclusione dell'indissolubilità del matrimonio*, in «Ephemerides Juris Canonici», 34 (1978), p. 34.

¹⁴ A.C. Jemolo, in *Annali*, Facoltà di Giurisprudenza, Univ. Catania, Catania 1948, II, p. 38.

Quando di ciò hanno consapevolezza dei fedeli feriti da un matrimonio fallito, costoro possono scorgere più appagante – laddove ci siano i presupposti – ricorrere al processo di nullità negoziale, essendo questo il mezzo perché, raccogliendo i brandelli della propria storia, possano ricostruire il resto della loro esistenza in conformità ai principi di fede professati.

A mio avviso, proprio i soggetti animati da formazione cristiana – la quale li rende consapevoli della portata del matrimonio religioso come unione che si sostanzia in quella *intima communitas vitae et amoris coniugal*¹⁵ che assurge a motivazione principale della loro decisione – proprio costoro sono i più esposti al rischio della simulazione del consenso che può essere anche *implicita*: in presenza di fatti costrittivi che li inducono a temere la probabile o eventuale impossibilità di realizzare la prioritaria loro aspirazione (la comunanza di vita), cedono alla mentalità più allignata nella società secolarizzata d'oggi che niente dà per scontato 'per sempre', tanto meno l'unione matrimoniale. Viviamo in un tempo in cui, inseguendo – come detto – il mito della felicità, la coppia che scricchiola, al primo starnuto già invoca la separazione per giungere al divorzio. Il vento che spira finisce col poter involgere – ribadisco – anche la persona allevata con indirizzo cristiano, non essendo ella di certo refrattaria all'influenza tentatrice la quale la porta a cedere pur nella coscienza di infrangere valori e principi tutt'altro che secondari.

Non ha la diffusione che merita – e che, a mio parere, al consulente legale offre buona opportunità all'atto della investigazione della crisi del coniugio per poter poi orientare il fedele ed accompagnarlo in un eventuale giudizio canonico – l'altra ipotesi di nullità vertente sull'esclusione del *bonum coniugum*, introdotta con la riforma del Codice del 1983 che, al can. 1055, dà la definizione del matrimonio canonico concepito non più come *contratto* bensì come *patto*, il quale comporta la volontà e la capacità di costituire una relazione tra soggetti (l'uomo e la donna) uniti da sentimenti di reciprocità esclusivi. Ci si è così aperti ad una visione più personalistica del vincolo coniugale, la quale ha segnato il superamento della concezione contrattualistica che era propria del Codice del 1917.

Non mi sfugge che l'elaborazione del *bonum coniugum* – frutto della Costituzione conciliare *Gaudium et Spes* (cfr. GS, n. 48) – non è stata ancora sufficientemente metabolizzata essendo apparsa difficile la sua confi-

¹⁵ Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio Pastoralis, *Gaudium et Spes*, diei 07.12. 1965, in AAS, 58 (1966), p. 1067, n. 48.

gurazione giuridica nell'ordinamento canonico e di non pacifica interpretazione. Qui non è certo il momento per addentrarsi a vagliare le dispute ingeneratesi sull'argomento e che probabilmente giustificano la ragione per cui il *bonum coniugum* è rimasto finora un po' negletto nella prassi giudiziaria. Tuttavia, «è dato ormai acquisito – come rileva Claudia Izzi – dall'attuale e, sul punto, concorde interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che il bene dei coniugi è un elemento essenziale del matrimonio, che attiene alla natura stessa del *consortium totius vitae*, ed è pertanto oggetto del consenso matrimoniale»¹⁶.

Non mancano sentenze di nullità dichiarata dalla Rota Romana per esclusione del *bonum coniugum*.

È illuminante quanto affermato in proposito da Papa Benedetto XVI nell'ultima sua Allocuzione rivolta alla Rota Romana: «L'autentico bene coniugale consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile *consortium vitae* [...] riconosco le difficoltà, da un punto di vista giuridico e pratico, di enucleare l'elemento essenziale del *bonum coniugum*, inteso finora prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità (cfr. CIC, can. 1095). Il *bonum coniugum* assume rilevanza anche nell'ambito della simulazione del consenso [...] sarà l'indagine in facto ad accertare l'eventuale fondatezza di questo capo di nullità, prevalente o coesistente con un altro capo dei tre beni agostiniani, la procreatività, l'esclusività e la perpetuità»¹⁷.

Il *bonum coniugum* forma, dunque, una fattispecie di nullità rientrante nell'ambito della simulazione, ma esso gode di autonomia sia rispetto ai *tria bona* di Sant'Agostino (prole, fedeltà, indissolubilità), sia rispetto ai casi di incapacità di cui al can. 1095.

La realizzazione del 'bene' in parola implica «la necessità che ciascuno dei coniugi possieda le risorse psichiche minime per farsi carico, nella vita coniugale, della realizzazione dell'altro e per consentire a questi di incidere nella propria realizzazione; ciò esige una nuova attenzione, anziché al solo atto del consenso, alla relazione interpersonale stabile e paritaria dei coniugi, che richiede capacità di donarsi, comprendersi ed accettarsi re-

¹⁶ C. Izzi, *Il bonum coniugum nel matrimonio canonico tra incapacità consensuale e riserva invalidante*, Prolusione A.G. 2014 Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.

¹⁷ Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26.01.2013, n. 3.

ciprocamente, con un arricchimento che renda il matrimonio esperienza unica e autentica di felicità e bene per entrambi»¹⁸.

Quanti matrimoni falliscono proprio per l'incapacità di uno o entrambi i coniugi di aprirsi alla dimensione del 'bene coniugale'?

Quanti matrimoni falliscono perché celebrati mirando a finalità tutt'altro che consoni al *bonum coniugum*?

La motivazione che nella generalità dei casi è addotta per giustificare il ricorso alla separazione consensuale o giudiziale poggia sulla locuzione 'incompatibilità di carattere insorta'. Invero, il *carattere* è parte strutturale dell'individuo e inerisce alle sue disposizioni psichiche che concorrono a renderlo unico e irripetibile¹⁹. La vera incompatibilità caratteriale tra l'uomo e la donna non tarda a manifestarsi e a determinare i suoi effetti devastanti. La qualcosa appare poco consentanea all'ipotesi di infuosto esito del matrimonio che sia stato preceduto da lungo fidanzamento o addirittura da convivenza previa, o che sia stato susseguito da sodalizio di lunga durata. La suddetta stereotipata locuzione può svelare piuttosto un'incisiva deficienza o carenza della *capacitas* a stringere il patto "quo vir et mulier... sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium" (can. 1057 § 2), il quale postula la reciproca capacità di donarsi, comprendersi, accettarsi.

Aiutare e accompagnare le coppie nel discernimento della loro situazione servirà probabilmente – per un verso – a rimettere il *bonum coniugum* al centro della relazione coniugale e – per l'altro –, laddove di esso non si scorga nemmeno traccia di apertura alla percorribilità, ad avviare quella revisione di vita che è alla radice della ricomposizione in 'unitas' di coscienza dopo la frattura cagionata dal fallimento matrimoniale.

In questo percorso trova spazio, quindi, quell'accompagnamento nell'*iter* della nullità matrimoniale che si fa cura della persona e della relazione, esito virtuoso dell'accertamento della nullità del vincolo.

Non sfuggirà al consulente legale il maggiore rilievo che il can. 1678 § 1, novellato dal MIDI, conferisce alla confessione giudiziale e alle di-

¹⁸ M. Rioldino, *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici*, P.U.L., Città del Vaticano 2011, p. 64.

¹⁹ Mira y Lopez: «il carattere costituisce il termine di transizione fra fattori endogeni ed esogeni che integrano la personalità e rappresenta in definitiva il risultato di questa lotta», in E. Mira y Lopez: *Manuale di psicologia giuridica*, Editrice Universitaria G. Barbera, Firenze 1966, p. 27.

chiarazioni delle parti che, suffragate da indizi e ammenicoli conducenti, possono acquisire valore di prova conclamata²⁰.

C'è, pertanto, buona materia perché il consulente legale consultoriale, indagando con oculatezza sulla vicenda a lui prospettata, possa illuminare e consigliare l'utente, spesso ignaro delle opportunità che offre la normativa canonica, per aiutarlo e accompagnarlo ad uscire dalle secche del suo disagio.

Potrà così trovare feconda attuazione – pure con opportune intese di collaborazione tra il Consultorio, l'Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare e il Tribunale Ecclesiastico – il Motu Proprio di Papa Francesco che introduce una riforma la quale coglie a pieno i segni del tempo.

Riferimenti bibliografici

- Arroba Conde M.J., *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in J.E. Villa (ed.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, LEV, Città del Vaticano 2006, pp. 219-255.
- Arroba Conde M.J., *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2017.
- Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26.01.2013, n. 3.
- Benedetto XVI, *Discorso alla Rota Romana* (28 gennaio 2006), 138, in AAS 98 (2006).
- Bertolino R., *Gli elementi costitutivi del bonum coniugum*, in Aa.Vv., *Il bonum coniugum nel matrimonio canonico*, LEV, Città del Vaticano 1996.
- Bianchi P., *Quale futuro per la doppia sentenza conforme?*, in Aa.Vv., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 173-174.
- Bonnet P.A., *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 1987.
- Burke C., *Il bonum coniugum e il bonum prolis: fini o proprietà del matrimonio*, in Apollinaris, 1989.
- Cananzi R., *Consultori familiari e associazioni familiari a contatto con il fedele coinvolto in un giudizio di nullità del matrimonio*, in *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità*, LEV, Città del Vaticano 2021.
- Cananzi R., *La consulenza legale*, in «Consultori Familiari Oggi», 3 (1996).
- Cananzi R., *La famiglia nel diritto e nell'agone giudiziario*, in «La Famiglia», 247 (2009).
- Cananzi R., *Rieduchiamoci alla legalità*, in «Consultori Familiari Oggi», 3 (2008).
- Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio Pastoralis, Gaudium et Spes*, diei 07.12. 1965, in AAS, 58 (1966), p. 1067, n. 48.

²⁰ Cfr. M.J. Arroba Conde, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in J.E. Villa (ed.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, LEV, Città del Vaticano 2006, pp. 219-255.

- D'Auria A., *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Aracne, Santa Rufina di Cittaducale (RI) 2007.
- Fedele P., *L'ordinatio ad prolem e i fini del matrimonio*, in Aa.Vv., *L'amore coniugale*, LEV, Città del Vaticano 1971.
- Finocchiaro F., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 1989.
- Fumagalli Carulli O., *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Giuffrè, Milano 1974.
- Giacchi O., *L'esclusione del «matrimonium ipsum». L'esclusione dello «ius ad vitae communionem»*, in Quaderni di diritto romano, Ed. Bulzoni, Roma 1977.
- Graziani E., *L'esclusione dello «ius ad coniugalem actum»*, in Quaderni di diritto romano, Ed. Bulzoni, Roma 1977.
- Graziani E., *Mentalità divorzistica ed esclusione dell'indissolubilità del matrimonio*, in «Ephemerides Juris Canonici», 34 (1978).
- Izzi C., *Il bonum coniugum nel matrimonio canonico tra incapacità consensuale e riserva invalidante*, Prolusione A.G. 2014 Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.
- Jemolo A.C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano 1941.
- Jemolo A.C., in *Annali*, Facoltà di Giurisprudenza, Univ. Catania, Catania 1948, II, p. 38.
- Mira y Lopez E., *Manuale di psicologia giuridica*, Editrice Universitaria G. Barbera, Firenze 1966.
- Moneta P., *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Ecig, Genova 1996.
- Navarrete U., *I beni del matrimonio elementi e proprietà essenziali*, in Aa.Vv., LEV, Città del Vaticano 1986.
- Navarrete U., *Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II*, in *Periodica*, 1967.
- Papa Francesco, *Amoris laetitia*, 2016.
- Papa Francesco, *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15.08.2015, in AAS 107 (2015), 958-970, per la chiesa latina, e *Motu proprio Mitis et Misericors Iesus*, in AAS, 107 (2015) 946-957, per la chiesa orientale.
- Pati L., *La politica familiare nella prospettiva dell'educazione*, Ed. La Scuola, Brescia 1995.
- Ratzinger J., *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, LEV, Città del Vaticano 1998.
- Riondino M., *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici*, P.U.L., Città del Vaticano 2011.
- Serrano Ruiz J.M., *L'esclusione del consortium totius vitae*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1990.
- Villeggiante S., *Il bonum coniugum e l'oggetto del consenso matrimoniale in diritto canonico*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, Milano 1995.
- Villeggiante S., *Il can. 1095 nella giurisprudenza*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.